

Ordinanza del Sindaco n. 256 del 26/07/2019

Oggetto: DISPOSIZIONI PER IL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE E

UTILIZZO DI CONTENITORI E STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI SULLE SPIAGGE E IN OCCASIONE DELLE

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E SAGRE

IL SINDACO

Vista la Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

Vista la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista la Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Vista la Direttiva (UE) 2008/56/CE "Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino" che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino e impone agli Stati membri l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 il buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") per le proprie acque marine;

Considerato che tale direttiva individua una "Strategia Marina" per la tutela dei mari e delle risorse naturali marine, applicata a livello europeo;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n.211 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

Visto l'art. 9 bis del DL 91/2017, convertito in legge n. 123/2017, contenente disposizioni di attuazione della direttiva (Ue) 2015/720 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

Visto lo Statuto della Regione Toscana e in particolare:

• L'articolo 3, comma 3bis che dispone che la Regione promuova le condizioni per uno sviluppo sostenibile per la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la

salvaguardia della vita delle generazioni future;

• L'articolo 4, comma 1, lettera n bis con il quale si prevede che la Regione persegua, tra le finalità prioritarie, la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione;

Vista la Legge regionale 37/2019 "Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente";

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinanti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

Visto il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente);

Preso atto che l'impatto che può derivare dai rifiuti presenti in mare determina conseguenze negative di vario tipo:

- Impatto ecologico con effetti letali o subletali su piante e animali mediante intrappolamento, danni fisici e ingestione, accumulo di sostanze chimiche attraverso l'ingestione delle plastiche e facilitazione della dispersione di specie aliene mediante trasporto;
- Impatto economico riduzione del turismo, danni meccanici alle imbarcazioni e alle attrezzature da pesca, riduzione del pescato e costi di pulizia;
- Impatto sociale riduzione del valore estetico e dell'uso pubblico dell'ambiente;

Preso atto che l'Unione Europea stima che dall'80 all'85% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica: di questi gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50% e gli oggetti collegati alla pesca il 27% del totale (Direttiva UE 2019/904);

Preso atto che tra i dieci oggetti maggiormente presenti nei mari risultano bottiglie e tappi, posate e cannucce, tazze e bicchieri, mozziconi di sigaretta nonché contenitori di cibo;

Richiamato in particolare l'art. 27 comma 3) della L.R. 1/12/1998, n. 88, "Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", che attribuisce ai comuni le funzioni concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

Preso atto che Regione Toscana, Anci Toscana e le associazioni balneari hanno sottoscritto in data 12 giugno 2019 il Protocollo d'intesa "Spiagge sostenibili. La via toscana per un mare pulito" con l'obiettivo generale di minimizzare l'utilizzo di plastica monouso negli stabilimenti balneari, sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori sui temi dell'inquinamento marino e dell'economia circolare e diffondere la cultura della legalità;

Considerato che il Comune di Livorno, in virtù della sua vocazione turistica legata alla bellezze naturalistiche, vuole contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti che inquinano l'ambiente e si riversano in mare e sulle spiagge, con gravissimi danni per l'ecosistema;

Considerato che nel territorio del Comune di Livorno è compresa l'isola di Gorgona, che è inserita nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

Considerato che l'Amministrazione comunale si prefigge le seguenti finalità:

- Ridurre la produzione di rifiuti durante la stagione estiva;
- Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
- Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, in particolare derivanti dal petrolio, favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili;
- Salvaguardare l'ecosistema quale fonte di vita;
- Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

Richiamati gli impegni presi dal Comune di Livorno con la sottoscrizione della Carta di partenariato Pelagos per la valorizzazione e la tutela del mare e della sua biodiversità, e in particolare per la protezione dei mammiferi marini e in favore della conservazione degli habitat marini;

Ritenuto opportuno assumere le iniziative finalizzate anche alla riduzione del fenomeno del "marine litter" che proprio nel Mediterraneo avanza con rifiuti prevalentemente di materiale plastico, spesso usa e getta. Fenomeno che, ancora più negativamente, finisce per introdurre nel ciclo alimentare dei pesci e, dunque, dell'uomo, micro particelle di origine plastica;

Vista la Decisione della Giunta Comunale n. 279 del 25/7/2019;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che rientra nelle competenze del Sindaco, quale rappresentate della comunità locale, adottare ordinanze ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

ORDINA

Di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:

- 1. Nell'ambito delle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato, e di comunicazione, organizzate, patrocinate o finanziate, anche in parte, dal Comune ed aziende soggette alla vigilanza dello stesso, è fatto divieto di utilizzare bicchieri, contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso.
- 2. Nei parchi, nelle aree protette è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di bicchieri, contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso.
- 3. Nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è fatto divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di bicchieri, contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica

monouso.

4. Nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, è fatto divieto di utilizzo di bicchieri, contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso.

Il divieto di cui al punto 1. si applica previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data del 29 giugno 2019.

I divieti di cui ai punti 2. e 3. si applicano previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 31 dicembre 2019.

DISPONE

- Che la presente ordinanza produca efficacia a decorrere dal 15 agosto;
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di competenza ai seguenti soggetti:
 - o Prefettura Ufficio Territoriale del Governo
 - Questura
 - o Capitaneria di Porto
 - Polizia Municipale
 - Guardia di Finanza
 - Comando Stazione Carabinieri
 - Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
 - Casa Circondariale Isola Gorgona
 - Polizia Penitenziaria
 - A.R.P.A.T.
 - Azienda USL Toscana Nord Ovest
 - ANCI Toscana
 - Associazioni di Categoria, per la divulgazione ai propri iscritti di questo territorio.

AVVERTE CHE

a) l'inosservanza del divieto di utilizzo sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 (venticinque/00) a euro 500 (cinquecento/00), come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;

- b) l'inosservanza del divieto di somministrazione nei parchi, nelle aree protette e nelle pubbliche manifestazioni, ai sensi dell'art. 1 comma 3, lett. a) della Legge regionale 37/2019 sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);
- c) l'inosservanza del divieto di somministrazione nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo sarà punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione, e quindi al pagamento di una somma da euro 1.032 (milletrentadue/00) ad euro 3.098 (tremilanovantotto/00).

AVVISA

Che il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero essere in contrasto con essa.

In attuazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Comunale relativo alla disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti (approvato con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 237/1993 e n. 14/1994) e all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), la presente Determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: BIAGIONI ROSSANA

Livorno lì, 26/07/2019

IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): f1f962b9fde00c3e16207ee91c6b89616d40a877e0bc16283ac7bf3f79e7e94f

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.256/2019 Data: 26/07/2019

Oggetto: DISPOSIZIONI PER IL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE E UTILIZZO DI CONTENITORI E

STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI SULLE SPIAGGE E IN OCCASIONE DELLE

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E SAGRE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8245fe678d4e4fe1_p7m&auth=1

ID: 8245fe678d4e4fe1